

Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

Documentazione per l'esame di
Progetti di legge

Legge di bilancio 2019
A.C. 1334

Sintesi degli emendamenti approvati dalla V Commissione Bilancio

Edizione Provvisoria

Aggiornato alla seduta del 3 dicembre 2018, ore 01.45

Servizio responsabile:

CAMERA DEI DEPUTATI

SERVIZIO STUDI – Dipartimento Bilancio

☎ 066760-2233 – ✉ st_bilancio@camera.it - [@CD_bilancio](https://twitter.com/CD_bilancio)

Il presente dossier contiene una sintesi degli emendamenti approvati dalla V Commissione Bilancio in sede referente.

Per ogni emendamento vengono indicati il numero di presentazione, il primo firmatario, la data dell'approvazione e una breve sintesi dell'oggetto della modifica.

L'edizione provvisoria del presente dossier dà conto, in corso di seduta, delle modifiche approvate e potrebbe subire correzioni in relazione alla versione definitiva degli emendamenti che sarà esposta in sede di resoconto sommario dei lavori della Commissione bilancio.

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

File:

Articolo 7-bis - Detrazioni fiscali in materia di mantenimento dei cani guida per i non vedenti

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
7.07 NF 12.013 NF 7.03 NF	Grimoldi Paolo Russo Misiti	Lega FI M5S	2.12	<i>Introduce l'articolo 7-bis</i> , che innalza da 516.46 a 1.000 euro la detrazione forfetaria per le spese sostenute dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida, nel limite di spesa di 510.000 euro per il 2019 e 290.000 euro a decorrere dall'anno 2021. A tal fine si modifica l'articolo 15, comma 1-quater, Tuir. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione del programma di governo , di cui all'articolo 55 .

Articolo 16 - Fondo per gli investimenti degli enti territoriali

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
16.6	Lucchini	Lega	3.12	<i>Modifica il comma 2</i> , introducendo, tra i settori di spesa cui è destinato il Fondo destinato al rilancio degli investimenti degli enti territoriali, il settore delle bonifiche .

Articolo 16-bis - Aeroporto di Reggio Calabria

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
16.012 NF	Cannizzaro	FI	3.12	<p>Aggiunge l'articolo 16-bis, che stanZIA 15 milioni di euro per il 2019 e 10 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per l'aeroporto di Reggio Calabria, finalizzati a consentire i lavori di ristrutturazione e la messa in sicurezza dell'aeroporto.</p> <p>All'onere (pari a 15 milioni per il 2019 e a 10 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021) si provvede con a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e coesione.</p>

Articolo 25-bis - Fondo per l'assistenza e l'aiuto alle minoranze cristiane perseguitate nelle aree di crisi

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
25.013 NF	Formentini	Lega	3.12	<p>Introduce l'articolo 25-bis, il quale istituisce nello stato di previsione del MAECI un Fondo con una dotazione finanziaria di 2 milioni di euro per il 2019 e per il 2020 e di 4 milioni di euro a decorrere dal 2019 per interventi di sostegno diretto alle popolazioni appartenenti a minoranze cristiane perseguitate nelle aree di crisi, posti in essere dalle organizzazioni di commercio equo e solidale, della finanza etica e del microcredito che nel proprio statuto prevedano come finalità prioritaria la cooperazione internazionale allo sviluppo; tali organizzazioni della società civile senza finalità di lucro sono individuate dall'art. 26, comma 2, della legge n. 125/2014 (<i>Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo</i>). Sulla realizzazione delle iniziative di sostegno che beneficiano del finanziamento il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale presenta una relazione annuale.</p> <p>Gli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono coperti mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione del programma di Governo di cui all'articolo 55.</p>

Articolo 27-bis – Incentivi per l'assunzione di giovani conducenti nel settore dell'autotrasporto

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
27.08 NF	Bellachioma	Lega	3.12 ant.	<p>Aggiunge l'articolo 27-bis, che prevede incentivi, per gli anni 2019 e 2020, in favore di giovani conducenti (che non abbiano compiuto i 35 anni d'età) nel settore dell'autotrasporto merci, disponendo, in particolare, il rimborso del 50% delle spese sostenute per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'autotrasporto per conto terzi.</p> <p>Deve trattarsi di personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato da imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul territorio italiano, alle quali spetta una detrazione, ai fini dell'imposta sul reddito delle società, pari ad una quota dei rimborsi effettuati per un importo complessivo massimo di 3 mila euro (commi 1-4).</p> <p>Agli oneri per il 2019, pari a 40 milioni di euro, si provvede mediante la riduzione del Fondo per l'attuazione del programma di Governo, di cui all'articolo 55. Al medesimo fondo affluiscono le maggiori entrate derivanti dall'articolo, pari a 16 mln di euro per il 2020 e a 0,5 mln di euro per il 2021 (comma 5).</p>

Articolo 33-bis – Incremento del fondo di sostegno per le vittime di gravi infortuni sul lavoro

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
33.01 NF	Schullian	Misto- Min.Ling	3.12 pom	Aggiunge l'articolo 33-bis che incrementa di 1 milione di euro annui, dal 2019 , il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro (di cui all'art. 1, c. 1187, della L. 296/2006) (comma 1). Ai suddetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione del programma di Governo, di cui all'articolo 55 (comma 2).

Articolo 35 - Assunzioni presso l'Ispettorato nazionale del lavoro e sanzioni in materia di lavoro

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
35.2 NF	Faro	M5S	3.12	<p>Sostituisce l'articolo 35 che concerne l'Ispettorato nazionale del lavoro disponendo, in particolare:</p> <p>a) che l'Ispettorato è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato un contingente di personale, prevalentemente ispettivo, pari a 300 unità per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e a 330 unità per il 2021. Conseguentemente, viene integrato il Fondo risorse decentrate di cui al CCNL funzioni centrali per il triennio 2016-2018 (di 750.000 euro per il 2019, di 1,5 milioni per il 2020 e di 2.325.000 dal 2021 e viene elevato (da 10) a 13 milioni il limite massimo entro cui riassegnare ad un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali i maggiori importi derivati dall'aumento delle sanzioni per lavoro irregolare. Gli oneri a decorrere dal 2021 sono fissati in 37.000.000 euro (in luogo di 40.655.000).</p> <p>b) l'incremento (da 2) a 4 posizioni dirigenziali di livello dirigenziale generale e (da 88) a 94 posizioni dirigenziali di livello non generale della dotazione organica dell'Ispettorato. Conseguentemente, viene demandata ad apposito decreto direttoriale dell'Ispettorato la modifica delle disposizioni del DPCM 23 febbraio 2016 relative agli organi e strutture centrali di vertice e allo staff dell'Ispettorato medesimo;</p> <p>c) che l'Ispettorato è autorizzato all'assunzione delle suddette unità dirigenziali non generali, nonché di ulteriori 12 unità dirigenziali di livello non generale (anche attingendo dalla graduatoria del concorso bandito dal Ministero del lavoro con decreto direttoriale del 14 novembre 2006, la cui validità viene conseguentemente prorogata al 30 giugno 2019). Non trovano applicazione le disposizioni relative alla mobilità volontaria e all'assegnazione del personale collocato in disponibilità (artt. 30 e 34-bis, c. 2, del D.Lgs. 165/2001). Ai relativi oneri (pari a 1.605.000 euro dal 2019 e 2.730.000 a decorrere dal 2020) si provvede a valere sulle risorse del Fondo per il pubblico impiego per la parte destinata al finanziamento di nuove assunzioni a tempo indeterminato nella P.A., come rifinanziato dal provvedimento in esame;</p> <p>d) un incremento</p> <ul style="list-style-type: none"> - del 20 per cento dell'importo sanzionatorio dovuto per la violazione di norme in materia di lavoro irregolare di somministrazione di lavoro, di obblighi di comunicazione, di durata massima del lavoro e di riposi, nonché di altre disposizioni in materia di lavoro e

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>legislazione sociale</p> <ul style="list-style-type: none"> - del 10 per cento degli importi dovuti per la violazione di norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro <p>le maggiorazioni sono raddoppiate se nei tre anni precedenti il datore di lavoro è già stato colpito da sanzioni amministrative o penali per medesimi illeciti e sono versate al bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del MLPS e destinate all'incremento del fondo risorse decentrate per valorizzare l'apporto del personale secondo criteri da definire mediante contrattazione collettiva integrativa nel rispetto del D.lgs. n. 150 del 2009.</p> <p>e) che le entrate derivanti dall'applicazione delle norme sulla rappresentanza in giudizio dell'Ispettorato (ex art. 9 c. 2 del D.Lgs. 149/2015) siano destinate, nel limite massimo di 800.000 euro ad incrementare il Fondo risorse decentrate e ad incentivare l'attività di rappresentanza dell'ente.</p>

Articolo 35-bis - Modifiche all'articolo 3 del D.Lgs. n. 219/2016, in materia riordino delle Camere di Commercio

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
35.07	Saltamartini	Lega	3.12 pom	<p>Aggiunge un nuovo articolo 35-bis, recante modifiche all'articolo 3 del D.Lgs. n. 219/2016, in materia di riordino delle Camere di Commercio, introducendo nel predetto articolo, dopo il comma 9, un nuovo comma 9-<i>bis</i>.</p> <p>Si ricorda che il comma 9 dell'articolo 3 dispone un divieto per le camere di commercio di procedere a nuove assunzioni o al conferimento di incarichi, fino al completamento delle procedure di mobilità di cui al medesimo articolo 3. Si tratta delle procedure di mobilità del personale connesse al piano di razionalizzazione organizzativa delle medesime Camere di commercio. L'articolo 3, infatti, nel prevedere la riduzione a 60 del numero delle camere di commercio attraverso la rideterminazione delle relative circoscrizioni territoriali, la razionalizzazione delle sedi delle singole camere nonché delle Unioni regionali ha altresì previsto – all'interno del piano di razionalizzazione organizzativa delle stesse - la razionale distribuzione del personale dipendente delle camere stesse, con possibilità di realizzare processi di mobilità tra le medesime camere.</p> <p>Il nuovo comma 9-<i>bis</i> dell'articolo 3 del D.Lgs. n. 219/2016, introdotto dall'emendamento in esame, dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al completamento delle procedure di mobilità di cui al medesimo articolo 3, le Camere di commercio, non oggetto di accorpamento, ovvero che ne abbiano concluso il processo, possono procedere all'assunzione di nuovo personale, nel limite della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente al fine di assicurare l'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica.</p>

Articolo 37-bis – Riparto delle risorse destinate agli Istituti tecnici superiori

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
37.032 NF	Fogliani	Lega	3.12	<p>Aggiunge l'articolo 37-bis, che stabilisce che le risorse del Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore, da erogare agli Istituti tecnici superiori (ITS), sono ripartite tra le regioni e assegnate – entro il 30 settembre di ciascun anno – direttamente agli ITS che siano stati valutati nell'annualità formativa precedente secondo quanto definito in sede di Conferenza unificata con <u>accordo</u> del 5 agosto 2014, come modificato con l'<u>Accordo</u> del 17 dicembre 2015.</p> <p>Inoltre, prevede l'integrazione degli standard organizzativi e dei percorsi degli ITS con DPCM, adottato su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.</p>

Articoli da 37-bis a 37-quater – Consiglio Nazionale dei Giovani

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
37.036 NF	Faro	M5S	3.12	<p>Aggiunge gli articoli da 37-bis a 37-quater che istituiscono il Consiglio Nazionale dei Giovani quale organo consultivo e di rappresentanza, con funzioni volte ad incoraggiare la partecipazione dei giovani allo sviluppo politico, sociale, economico e culturale dell'Italia e con ulteriori compiti attribuibili con decreto del Presidente del Consiglio o dell'Autorità politica delegata in materia. Allo scopo, viene istituito un apposito Fondo nello stato di previsione del MEF, con una dotazione di 200 mila euro per il 2019, con copertura a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, come incrementato dall'art. 90, comma 2, del disegno di legge in esame. Le risorse del Fondo sono successivamente trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio.</p> <p>Tra le funzioni in capo al Consiglio, si segnalano: promuovere il dialogo tra istituzioni ed organizzazioni giovanili, promozione della cittadinanza attiva dei giovani; agevolare la formazione e lo sviluppo di organismi consultivi dei giovani a livello locale; esprimere pareri e proposte su atti normativi di iniziativa del Governo che interessano i giovani; partecipare ai forum associativi, europei ed internazionali.</p> <p>Il Consiglio è composto dalle associazioni giovanili maggiormente rappresentative e dai soggetti indicati nel proprio statuto. La prima Assemblea generale del Consiglio, a cui partecipano le associazioni aderenti al Forum Nazionale dei Giovani, stabilisce modalità e funzionamento del Consiglio Nazionale dei Giovani e ne approva lo Statuto e i regolamenti.</p> <p><i>Conseguentemente</i></p> <p><i>È modificato l'articolo 90, comma 2</i>, al fine di ridurre le risorse del Fondo per le esigenze indifferibili in corso di gestione di 200.000 euro per il 2019, per la copertura degli oneri finanziari derivanti dagli articoli di cui sopra.</p>

Articolo 38 – Fondo per il ristoro dei risparmiatori

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
38.29	Claudio Borghi	Lega	3.12	<p><i>Modifica il comma 3, sostituendo la lettera f).</i></p> <p>Con le modifiche proposte, per i soggetti che accedono al pagamento corrisposto dal Fondo per il ristoro dei risparmiatori resta impregiudicato il diritto di agire in giudizio per il risarcimento della parte di danno eccedente il ristoro erogato dal Fondo.</p> <p>L'articolo 38 del disegno di legge istituisce un Fondo per il ristoro dei risparmiatori che hanno subito un danno ingiusto in relazione all'investimento in azioni di banche poste in liquidazione coatta amministrativa nell'ultimo biennio, usufruendo dei servizi prestati dalla banca emittente o da società controllata. Tale Fondo sostituisce quello istituito dalla legge di bilancio 2018, avente analoghe finalità. Il riсторо è pari al 30 per cento dell'importo onnicomprensivo riconosciuto o liquidato nelle sentenze o pronunce dell'autorità giudiziaria o dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie – ACF, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore.</p> <p>Nella formulazione originaria del disegno di legge, la lettera <i>f)</i> del comma 3 prevede che l'accettazione del pagamento a carico del Fondo equivale a rinuncia all'esercizio di qualsiasi diritto e pretesa connessa alle stesse azioni, salvo quanto previsto dal successivo comma 6 con riferimento alla possibilità che venga aumentata la percentuale di rimborso della sentenza o della pronuncia.</p>
38.9	Pretto	Lega	3.12	<p>Aggiunge il comma 12-bis il quale autorizza la spesa di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al fine di potenziare, nell'ambito delle misure a tutela dei risparmiatori, la funzione di vigilanza della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) anche in conseguenza dell'attuazione dei compiti derivanti dal recepimento della direttiva (UE) 2016/2341 sulla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali.</p> <p>Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all'articolo 90, comma 2.</p>

Articolo 41-bis – Finanziamento IRCCS delle reti oncologica e cardiovascolare del Ministero salute

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
41.07 NF	Saccani Jotti	FI	3.12	<p>Aggiunge l'articolo 41-bis stabilendo, per il 2019, due finanziamenti di 5 milioni di euro ciascuno per due reti di ricerca sanitaria del Ministero della salute: la Rete oncologica e la Rete cardiovascolare, cui fanno parte Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico (IRCCS) impegnati, rispettivamente, nello sviluppo di nuove tecnologie antitumorali CAR-T e nella prevenzione primaria cardiovascolare.</p> <p>I corrispondenti fondi sono allocati nello stato di previsione del Ministero della salute, al programma Ricerca per il settore della sanità pubblica, Missione Ricerca e innovazione.</p> <p><i>In proposito si segnala che il DL. 119/2018 (AC 1408) prevede analogo finanziamento agli IRCCS delle suindicate reti per l'anno 2020.</i></p> <p><i>Conseguentemente</i></p> <p>Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione del programma di Governo di cui all'articolo 55 del disegno di legge.</p>

Articolo 41-bis - Pubblicità sanitaria

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
41.018 NF	Boldi	Lega	3.12	Aggiunge l'articolo 41-bis che interviene in ordine alle comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie private di cura e degli iscritti agli albi dei relativi Ordini delle professioni sanitarie - in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività, comprese le società operanti nel settore odontoiatrico di cui all'art. 1, comma 153, L. 124/2017 (legge annuale concorrenza). Ai sensi della disposizione in commento, tali comunicazioni possono contenere unicamente le informazioni funzionali a garantire la sicurezza dei trattamenti sanitari ed escludendo elementi di carattere promozionale o suggestionale (comma 1). In caso di violazione delle disposizioni sull'informativa sanitaria, gli ordini territoriali procedono in via disciplinare nei confronti dei professionisti o società iscritti; inoltre, detti ordini segnalano le violazioni all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, per l'eventuale adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza. Inoltre, le strutture private di cura sono tenute a dotarsi di un Direttore sanitario iscritto all'albo territoriale in cui hanno sede operativa entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della legge in esame (comma 2).

Articolo 41-bis - Disciplina dei rapporti di lavoro del personale della ricerca sanitaria presso gli IRCCS pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
41.021	Tomasi	Lega	3.12	Aggiunge l'articolo 41-bis , attraverso una modifica dell'art. 1, comma 432, della L. 205/2017, che estende che estende la possibilità di essere assunti a tempo determinato anche ai titolari, alla data del 31 dicembre 2017, di borsa di studio erogata dagli IRCCS pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali a seguito di procedura selettiva pubblica che abbiano maturato una titolarità di borsa di almeno tre anni negli ultimi cinque; la possibilità di assunzione è ora riservata ai soli titolari di rapporti di lavoro flessibile instaurati a seguito di procedura selettiva pubblica, che abbiano maturato un'anzianità di servizio di almeno tre anni negli ultimi cinque.

Articolo 41-bis – Modifiche alla legge 19 agosto 2016, n. 167 “Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie ereditarie”

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
41.023 NF	Volpi Leda	M5S	3.12	<p>Introduce l'articolo 41-bis, che modifica in più punti la L. n. 167 del 2016 in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori e, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - agli articoli 1, 2 e 3, comma 4, lett. e) estende tali accertamenti obbligatori a scopo di prevenzione e ambito di applicazione degli screening neonatali anche alle malattie neuromuscolari genetiche, alle immunodeficienze congenite severe e alle malattie da accumulo lisosomiale; - all'articolo 4, inserisce il comma 2-bis, al fine di prevedere una revisione periodica, almeno biennale, della lista di patologie da ricercare attraverso screening neonatale (revisione a cura del Ministero della salute, in collaborazione con Istituto superiore di sanità, Age.na.s e regioni e province autonome, sentite le società scientifiche di settore); - all'articolo 6, comma 1, si prevede l'inserimento nei LEA della diagnosi precoce anche delle suddette patologie genetiche; - all'articolo 6, comma 2, si incrementa di 4 milioni di euro (da 25,715 a 29,715 milioni), a decorrere dal 2019 la copertura finanziaria della legge n. 167/2016. <p>Si ricorda che ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge 167/2016, alla copertura degli oneri derivanti dall'inserimento degli screening neonatali nei LEA, valutati in 25.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede, quanto a 15.715.000 euro, mediante la procedura di aggiornamento dei LEA di cui all'art. 1, comma 554, della legge di stabilità 2015 (legge 208/2015), nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica e, quanto a 10 milioni di euro, mediante pari incremento di 10 milioni di euro del Fondo sanitario nazionale disposto a tal fine dalle leggi di stabilità 2014 e 2015 (Più precisamente, 5 milioni dall'art. 1, comma 229, della legge di stabilità 2014 - legge 147/2013, poi fatti salire a 10 milioni di euro dall'art. 1, comma 167, della legge di stabilità 2015 - legge 190/2014).</p> <p><i>Conseguentemente</i></p> <p>Modifica l'articolo 90, comma 2, riducendo la dotazione del Fondo per le esigenze indifferibili nel corso della gestione, di 4 milioni a decorrere dal 2019, per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni del nuovo articolo.</p>

Articolo 42 - Programmi di edilizia sanitaria

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
42.4 42.6	Bellachioma Marattin	Lega PD	3.12	<p>Modifica i comma 1 e 2, rispettivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - elevando (da 26 miliardi) a 28 miliardi di euro le risorse per gli interventi di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico (pertanto, l'incremento di risorse destinate all'edilizia sanitaria, con riferimento al periodo 2021-2032, aumenta da 2 a 4 miliardi di euro); - riducendo corrispondentemente del doppio la dotazione del Fondo per gli investimenti degli enti territoriali (Fondo istituito dall'art. 16 del presente disegno di legge) per i seguenti importi: 100 milioni (in luogo di 50 milioni) per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 400 milioni (in luogo di 200 milioni) per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031 e 200 milioni (in luogo di 100 milioni) per l'anno 2032, a copertura finanziaria.
42.3 NF	Grimoldi	Lega	3.12	<p>Aggiunge il comma 2-bis, autorizzando un contributo di 5 milioni di euro per il 2019 e di 10 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 a favore del Centro nazionale di adroterapia oncologica (CNAO), a valere sulle risorse in conto capitale di cui al precedente comma 1 destinate all'edilizia sanitaria.</p> <p>Scopo della norma è consentire la prosecuzione dell'attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici, mediante la terapia innovativa dell'adroterapia. Per la concessione del contributo, il CNAO presenta al Ministero della salute, entro 60 gg. dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, il piano di investimenti in conto capitale da effettuare per il perseguimento degli scopi istituzionali del Centro, impegnandosi a rendicontare a fine anno il processo di avanzamento progettuale. L'erogazione delle somme è effettuata per stati di avanzamento lavori.</p> <p>Si segnala che il <u>DM 5339/2018</u> adottato in attuazione dell'art. 18, comma 2, del D.L. 148/2017 ha individuato il CNAO quale struttura cui destinare 12,5 milioni di euro per l'anno 2017 e che il D.L. 119/2018 (<u>AC. 1408</u>) contiene all'art. 25-sexies una novella alla sopra citata disposizione al fine di estendere anche al 2018 la possibilità che il CNAO sia individuato, anche per tale anno, quale centro di riferimento per l'adroterapia, destinatario di 12,5 milioni, a valere sul Fondo sanitario nazionale.</p>

Articolo 42-bis - Piattaforma italiana del fosforo

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
42.031 NF	Zolezzi	M5S	3.12	<p>Introduce l'articolo 42-bis, che rifinanzia per un importo di 200 mila euro per l'anno 2019 il fondo per la realizzazione della piattaforma italiana del fosforo, istituito dalla legge di bilancio per il 2018 nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.</p> <p>L'intervento è volto a preservare il ciclo del fosforo, l'eutrofizzazione ingravescente e l'<i>import</i> del fosforo, favorendone il recupero dai settori zootecnico e dalla depurazione da varie fonti.</p> <p>Si ricorda che le risorse del fondo citato sono destinate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alla realizzazione di uno studio mirato al raggiungimento dell'autosufficienza del ciclo del fosforo su base nazionale e coordinamento con le politiche europee dedicate; - alla raccolta delle migliori pratiche di recupero del fosforo dal ciclo di gestione dei rifiuti; - alla raccolta e diffusione di informazioni riguardanti la filiera di approvvigionamento del fosforo; - alla messa a punto di proposte, anche legislative o regolamentari, per incoraggiare il recupero del fosforo e prevenirne gli sprechi; - all'istituzione di un tavolo tematico sulla conservazione e il recupero del fosforo; - alla realizzazione di un portale telematico per la raccolta e la pubblicazione delle attività del tavolo tematico, dei documenti elaborati e delle altre informazioni raccolte durante le attività della piattaforma. <p>La copertura finanziaria è posta a valere sulle risorse dl Fondo esigenze indifferibili di cui all'art. 90, comma 2, che viene a tal fine ridotto di 200.000 euro per il 2019</p>

Articolo 42-bis – Disposizioni in materia di controllo di prevenzione incendi negli istituti, luoghi della cultura e sedi del Ministero per i beni e le attività culturali

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
42.032 NF	Carbonaro	M5S	3.12	<p>Aggiunge l'articolo 42-bis, che dispone che, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il MIBAC effettua una ricognizione finalizzata al controllo di prevenzione incendi.</p> <p>La norma riguarda istituti e luoghi della cultura, sedi del MIBAC, nonché le sedi degli altri Ministeri sottoposte alle disposizioni di tutela di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio (c.d. vincolo).</p> <p>Lo stesso MIBAC e gli altri Ministeri che hanno in uso i suddetti immobili provvedono, poi, alla messaggio a norma delle eventuali criticità rilevate e all'adempimento delle eventuali prescrizioni impartite, secondo modalità e tempi stabiliti con uno o più decreti del Ministro dell'interno, adottato, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le amministrazioni interessate, entro 60 giorni dalla scadenza del termine per l'effettuazione della ricognizione. Con lo stesso atto si prevedono, altresì, misure di sicurezza equivalenti eseguibili ai fini dell'eventuale adeguamento alle norme di prevenzione incendi o all'adempimento delle prescrizioni impartite, da attuare nei termini da esso stesso previsti e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2022.</p>

Articolo 42-bis – Misure di prevenzione del disturbo da gioco d'azzardo

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
42.033 NF	Massimo Enrico Baroni	M5S	3.12	<p>Introduce l'articolo 42-bis, che reca disposizioni in materia di prevenzione del disturbo da gioco d'azzardo.</p> <p>Si prevede in primo luogo che, a decorrere dal 1° luglio 2019, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli mette a disposizione gli orari di funzionamento degli apparecchi da gioco (<i>videolottery</i> e <i>new slot</i>), per consentire agli enti locali di monitorarne il rispetto e irrogare le relative sanzioni; si demanda l'attuazione della norma a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane (comma 1, lettera <i>a</i>).</p> <p>Si chiarisce che le regole tecniche di produzione degli apparecchi che consentono il gioco da remoto devono prevedere la memorizzazione, conservazione e trasmissione dell'orario di funzionamento (comma 1, lettera <i>b</i>).</p> <p>Si attribuisce alla riforma complessiva in materia di giochi pubblici, prevista dal decreto legge n. 87 del 2018 (cd. decreto dignità), il compito di definire criteri omogenei sul territorio nazionale per la distribuzione e gli orari degli esercizi che offrono gioco pubblico, al fine di monitorarne in via telematica il rispetto dei limiti definiti (comma 2).</p> <p>Ai sensi del comma 3, agli oneri previsti dall'articolo, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli fa fronte con risorse proprie.</p>

Articolo 43-bis – Modifiche al codice civile in materia di donazioni

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
43.05 NF	Tomasi	Lega	3.12	<p>Introduce l'articolo 43-bis, che reca modifiche alla disciplina delle donazioni dettata dal codice civile.</p> <p>In particolare, il comma 1,:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ riformula l'art. 561, primo comma, secondo periodo, che prevedendo l'efficacia dei pesi o ipoteche di cui il donatario ha gravato gli immobili restituiti a seguito della riduzione della donazione, stabilisce l'obbligo di compensare in denaro i legittimari per il minor valore del bene, salvi gli effetti della domanda di trascrizione; è espunto il riferimento, ai fini della citata efficacia, del decorso del termine ventennale dalla trascrizione della donazione. ▪ riformula l'art. 562, prevedendo che anche nei casi di cui agli artt. 561, primo comma, secondo periodo, e 563 (<i>v. ultra</i>), se la cosa donata è perita per causa imputabile al donatario o ai suoi aventi causa e il donatario è in tutto o in parte insolvente, il valore della donazione che non si può recuperare dal donatario si detrae dalla massa ereditaria pur restando impregiudicate le ragioni di credito del legittimario e dei donatari antecedenti contro il donatario insolvente. ▪ riformula integralmente l'art. 563, prevedendo che la riduzione della donazione, salvi gli effetti della domanda della trascrizione della relativa domanda, non pregiudica i diritti dei terzi ai quali il donatario ha venduto gli immobili donati, fermo l'obbligo di quest'ultimo di compensare in denaro i legittimari ai fini dell'integrazione della quota riservata. In caso, tuttavia, di insolvenza del donatario, la compensazione in denaro dovrà essere fatta dall'avente causa a titolo gratuito, nei limiti del vantaggio conseguito. ▪ riformula il n. 8 dell'art. 2652, primo comma, prevedendo l'obbligo di trascrizione delle domande di riduzione delle disposizioni testamentarie (anziché di riduzione delle donazioni) per riduzione di legittima. Si prevede, inoltre che, se la trascrizione è eseguita decorsi tre anni dall'apertura della successione, la sentenza di accoglimento della domanda di riduzione non pregiudica i diritti dei terzi che hanno acquistato onerosamente diritti dall'erede o dal legatario in base a un atto trascritto o iscritto prima della trascrizione della domanda. ▪ novella l'art. 2653, primo comma, n. 1) aggiungendo anche l'obbligo di trascrizione delle

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>domande di riduzione delle donazioni relative a beni immobili;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ per coordinamento con la modifica all'art. 2652 novella l'art. 2690, primo comma, n. 5), stabilendo l'obbligo di trascrizione delle sole domande di riduzione delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima; per analogia necessità di coordinamento con le previsioni del n. 8 dell'art. 2652 è stabilito che se la trascrizione è eseguita dopo tre anni dall'apertura della successione, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti dall'erede o dal legatario in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda. <p>Il comma 2 introduce una norma transitoria secondo cui la disciplina introdotta dai nuovi articoli del codice civile modificati dall'articolo in esame si applica alle successioni aperte dopo l'entrata in vigore della legge di bilancio in esame; alle successioni aperte anteriormente a tale data si applica, invece, la normativa previgente e, a specifiche condizioni, si prevede che possa essere proposta azione di restituzione degli immobili anche nei confronti degli aventi causa dei donatori.</p> <p>Il comma 3, infine, integra il contenuto del secondo comma dell'art. 804 c.c. stabilendo la possibilità che l'azione di restituzione avente ad oggetto la donazione di beni immobili non può essere proposta decorsi venti anni dalla donazione stessa.</p>

Articolo 49 - Interventi per favorire lo sviluppo socioeconomico delle aree rurali

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
49.35 NF	Vanessa Cattoi	Lega	3.12	<p>Introduce i commi 4-bis e 4-ter, che intervengono, rispettivamente, sulla disciplina del Fondo di garanzia per la prima casa e sul novero delle operazioni che possono essere finanziate dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A.</p> <p>In particolare, i commi sono volti a:</p> <ul style="list-style-type: none">- incrementare la dotazione del Fondo di garanzia per la prima casa mediante l'intervento di Cassa depositi e prestiti (CDP), anche a valere su risorse di soggetti terzi e al fine di innalzare la misura massima di garanzia del Fondo;- affidare alle norme di rango secondario il compito di disciplinare le condizioni di mantenimento della garanzia del Fondo nel caso di cessione dei mutui (comma 4-<i>bis</i>);- chiarire che CDP può finanziare investimenti in molteplici settori, a prescindere dal finanziamento di opere, impianti, reti e dotazioni destinati a iniziative di pubblica utilità;- ampliare le finalità dei predetti investimenti, introducendo la promozione dello sviluppo sostenibile e le iniziative per la crescita delle imprese (comma 4-<i>ter</i>).

Articolo 51 - Modifiche al Testo unico sulle società a partecipazione pubblica

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
51.3 NF	Lucchini	Lega	3.12	<i>Premette il comma 01 all'articolo 51, intervenendo sull'ambito applicativo del Testo unico delle società partecipate (decreto legislativo n.175/2016). In particolare, si prevede che le disposizioni del Testo unico non si applicano, a meno che non ne sia espressamente prevista l'applicazione, alle società controllate da società quotate in borsa. Si ricorda che, in base alla normativa vigente, il Testo unico non si applica, a meno che non ne sia espressamente prevista l'applicazione, alle società partecipate da società quotate, e <u>sempre che esse non siano partecipate o controllate da amministrazioni pubbliche.</u></i>

Articolo 52-bis - Incremento del tempo pieno nella scuola primaria

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
52.017 NF	Marzana	M5S	3.12	<p>Aggiunge l'articolo 52-bis, che incrementa il limite di spesa relativo alla dotazione organica dei docenti in misura corrispondente a 2.000 posti aggiuntivi nella scuola primaria, al fine di ampliare le possibilità di tempo pieno nella stessa.</p> <p>Le modalità per l'incremento del tempo pieno nella scuola primaria devono essere stabilite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza unificata, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.</p> <p><i>Poiché l'ampliamento del tempo pieno richiede anche la disponibilità di strutture e servizi, occorre valutare se sia sufficiente il parere della Conferenza unificata o se, invece, non occorra un'intesa.</i></p> <p><i>Conseguentemente</i></p> <p><i>Modifica l'art. 90, co. 2, riducendo l'incremento delle risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (art. 1, co. 200, L. 190/2014 (da € 250 mln) a € 226,73 mln per il 2019, e (da € 400 mln annui dal 2020) a € 328,63 mln nel 2020, € 322,92 mln nel 2021, € 325,75 mln nel 2022, € 325,42 mln nel 2023, € 324,55 mln nel 2024, € 323,59 mln nel 2025, € 321,93 mln nel 2026, € 319,59 mln nel 2027 ed € 318,90 mln annui a decorrere dal 2028.</i></p>

Articolo 54-bis - Risorse per iniziative a favore degli studenti con disabilità presso le Istituzioni AFAM

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
54.067 NF	Belotti	Lega		<p>Aggiunge l'articolo 54-bis, che incrementa la dotazione del Fondo per il funzionamento amministrativo e didattico delle Istituzioni dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM) di € 0,5 mln annui a decorrere dal 2019, per consentire alle stesse di dare concreta attuazione ai servizi e alle iniziative in favore degli studenti con handicap riconosciuto ai sensi della L. 104/1992, con invalidità superiore al 66%, o con certificazione di disturbo specifico di apprendimento (DSA).</p> <p><i>Conseguentemente,</i></p> <p>il Fondo per l'attuazione del programma di Governo, di cui all'articolo 55 è ridotto di 500 mila euro a decorrere dal 2019.</p>

Articolo 55 - Fondo per l'attuazione del programma di Governo

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
55.2	Bellachioma	Lega	3.12	<p><i>Modifica il comma 1 riducendo</i> la dotazione del Fondo per l'attuazione del programma di Governo di 2 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021.</p> <p><i>Modifica la Tabella 2</i>, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze internazionale, rifinanziando, nell'ambito della Missione 18 Giovani e sport, il Programma 18.1 Attività ricreative e sport, nei seguenti importi:</p> <p>2019: +2.000.000; 2020: +2.000.000; 2021: +2.000.000.</p>
55.4 NF	Tomasi	Lega	3.12	<p><i>Modifica il comma 1</i>, prevedendo che una quota del Fondo per l'attuazione del programma di Governo, nell'importo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, sia destinato al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, di cui all'articolo 2, comma 6-<i>sexies</i>, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, per l'indennizzo delle vittime.</p> <p>Aggiunge il comma 1-bis, il quale prevede che, per le vittime di reati violenti intenzionali, l'indennizzo da corrispondere a ciascun avente diritto è pari al 50 per cento dell'importo liquidato dal giudice penale a titolo provvisorio con un tetto massimo di 50.000 euro. L'indennizzo sarà corrisposto nella misura di 40.000 euro nel caso risulti ignoto l'autore del reato o nel caso non sia stata chiesta una provvisoria in sede penale, ma si sia ottenuta in tale fase ma condanna generica al risarcimento del danno.</p> <p><i>Conseguentemente</i>,</p> <p>alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:</p> <p>2019: - 10.000; 2020: - 10.000; 2021: - 10.000.</p>

Articolo 55-bis – Museo della Civiltà istriano-fiumano-dalmata e dell'Archivio museo storico di Fiume

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
55.040 NF	Rampelli	FdI	3.12	<p>Aggiunge l'articolo 55-bis, che riconosce un contributo di 100.000 euro annui a decorrere dal 2019 in favore del Museo della civiltà istriano-fiumano-dalmata e dell'Archivio museo storico di Fiume.</p> <p><i>Conseguentemente</i></p> <p>Al relativo onere si provvede mediante riduzione delle risorse del Fondo per l'attuazione del programma di Governo, di cui all'articolo 55.</p>

Articolo 55-bis - Modifiche all'articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
55.067 NF	Benvenuto	Lega	3.12	<p>Aggiunge l'articolo 55-bis, che modifica l'art. 228 del decreto legislativo n. 152/2006 relativamente alla gestione degli pneumatici fuori uso (PFU). Le modifiche prevedono che:</p> <ul style="list-style-type: none">- un quantitativo di pneumatici pari in peso a 100 equivale a un quantitativo di PFU in peso a 95, ai fini dell'applicazione dell'obbligo attualmente previsto per i produttori e importatori di pneumatici di provvedere alla gestione di quantitativi di PFU pari a quelli dai medesimi immessi sul mercato e destinati alla vendita sul territorio nazionale. Viene conseguentemente abrogato il comma 4 dell'art. 9 del regolamento per gli pneumatici fuori uso di cui al D.M. Ambiente n. 82/2011, che prevede attualmente che una quantità di pneumatici nuovi pari in peso a cento equivalga ad una quantità di PFU pari in peso a 90. In pratica, viene imposto a produttori e importatori di raccogliere e gestire 5 tonnellate in più all'anno, per ogni 100 tonnellate di pneumatici immessi sul mercato;- i produttori e gli importatori di pneumatici, anche in forma associata, devono utilizzare, nei due esercizi successivi, gli avanzi di gestione derivanti dal contributo ambientale per la gestione di PFU (anche qualora questi siano stati oggetto di accordi di programma, protocolli di intesa o altri accordi) o per la riduzione del contributo.

Articolo 59 - Ulteriori misure di riduzione della spesa

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
59.5 NF	Vanessa Cattoi	Lega	3.12	<p>Inserisce i commi 9-bis, 9-ter e 9-quater, che modificano il D.L. 43/2005, art. 7-vicies-ter, comma 2-bis al fine di consentire al Ministero dell'interno di stipulare convenzioni ai fini della riduzione degli oneri amministrativi e di semplificazione delle modalità di richiesta, gestione e rilascio della carta d'identità elettronica, nel limite di spesa di 750 mila euro a decorrere dal 2019, con soggetti che abbiano i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ siano dotati di una rete di sportelli diffusa su tutto il territorio nazionale; ▪ siano Identity provider; ▪ abbiano la qualifica di Certification Authority. <p>Gli addetti alle procedure definite dalla convenzione sono incaricati di pubblico servizio e sono autorizzati a procedere all'identificazione degli interessati. I soggetti incaricati dalla convenzione riversano i corrispettivi delle carte d'identità elettroniche rilasciate e trattengono i diritti fissi e di segreteria (comma 9-bis).</p> <p>All'onere relativo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione del programma di Governo, istituito dall'articolo 55 del d.d.l. bilancio in esame (comma 9-ter).</p> <p>Il comma 9-quater apporta alcune modifiche conseguenziali al codice dell'amministrazione digitale (CAD), prevedendo che le caratteristiche e le modalità per il rilascio della carta d'identità elettronica non siano definite con DPCM, ma attraverso le convenzioni di cui sopra. Viene inoltre modificata la disciplina della legge n. 890 del 1982 sulla notificazione postale degli atti giudiziari prevedendo che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non sia necessario il bollo dell'ufficio postale sull'avviso di ricevimento (modifica all'articolo 4, comma primo); - i termini, che decorrono dalla notificazione eseguita per posta, se la data non risulti, ovvero sia comunque incerta, sono computati da quanto attestato sull'avviso medesimo dal punto di accettazione (anziché dall'ufficio postale) che lo restituisce (modifica all'articolo 4, comma quarto); - nel caso di smarrimento dell'avviso di ricevimento, qualora il mittente indichi un indirizzo di posta elettronica certificata, l'operatore fa una copia digitale (e non più

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>analogica) dell'avviso di ricevimento e provvede entro 5 giorni (invece che in tre giorni) a trasmettere copia dell'avviso al mittente (modifica all'articolo 6 comma 1);</p> <ul style="list-style-type: none"> - se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario, l'operatore postale gliene dà notizia con raccomandata il cui costo è a carico del mittente (modifica all'articolo 7, comma 3); - il piego è depositato entro due giorni (anziché entro il giorno successivo) dal tentativo di notifica alle persone abilitate che si siano rifiutate di riceverlo (modifica all'articolo 8 comma 1). <p>Il termine di cui all'articolo 1, comma 97-quinquies, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in materia di avviso di ricevimento digitale del piego raccomandato è differito al 1° giugno 2019.</p>

Articolo 59-bis - Sostegno alle attività della Fondazione Cineteca Italiana di Milano e della Cineteca del Friuli

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
59.011	Panizzut	Lega	3.12	Aggiunge l'articolo 59-bis , che modifica l'art. 27, co. 3, lett. d), della L. 220/2016, introducendo la Fondazione Cineteca Italiana di Milano e la Cineteca del Friuli di Gemona del Friuli tra gli enti le cui attività sono sostenute dal Ministero per i beni e le attività culturali a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo.

Articolo 66 – Semplificazione adempimenti contabili

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
66.2	Marattin	PD	3.12	<p>Aggiunge il comma 3-bis, il quale dispone un trattamento normativo più favorevole per i comuni (e le loro forme associative) che approvano i bilanci entro i termini previsti dal TUEL (Testo unico enti locali di cui al D.Lgs. n. 267/2000), ossia il bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo e il bilancio preventivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'esercizio di riferimento.</p> <p>In particolare, si prevede che, a decorrere dall'esercizio 2019, a tali enti non si applicano una serie di disposizioni che prevedono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'obbligo di comunicazione al Garante delle telecomunicazioni delle spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario, con deposito di riepilogo analitico (di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, della legge n.67/1987); • l'obbligo di adozione, ai fini del contenimento delle spese di funzionamento, di piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio (articolo 2, comma 594, della legge n.2004/2007); • l'obbligo di contenere le spese di missione (che non possono superare il 50% della spesa sostenuta nel 2009 e il 30% della spesa sostenuta nel 2011) e le spese per acquisto, manutenzione e noleggio di autovetture (che non possono superare l'80% della spesa sostenuta nel 2009) (articolo 6, commi 12 e 14, del decreto-legge n. 78/2010 e articolo 5, comma 2, del decreto-legge n.95/2012); • l'obbligo di attestare con idonea documentazione, da parte del responsabile del procedimento, che gli acquisti di immobili siano indispensabili e non dilazionabili (articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge n.98/2011); • specifici obblighi volti a ridurre, anche attraverso il recesso contrattuale, le spese per locazione e manutenzione di immobili (articolo 24 del decreto-legge n.66/2014).

Articolo 79 - Esigenze emergenziali

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
79.143	Baldelli	FI	30.11 pom.	<p>Aggiunge il comma 3-bis, che destina al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate dell'Italia centrale (istituito dall'art. 4 del D.L. 189/2016), per l'esercizio 2018, l'importo di 85 milioni di euro, versato dalla Camera dei deputati e affluito al bilancio dello Stato in data 2 ottobre 2018 sul capitolo 2368, articolo 8, dello stato di previsione dell'entrata.</p> <p>Lo stesso comma dispone che le risorse in questione (frutto di economie di bilancio della Camera) dovranno poi essere trasferite alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016, nominato con D.P.C.M. 5 ottobre 2018.</p> <p>Tale comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.</p> <p>Si fa notare che si tratta di una disposizione pressoché identica a quella introdotta, per l'esercizio 2017, dall'art. 18, comma 37, della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017).</p> <p>Si ricorda che la nomina dell'attuale commissario è stata prevista dall'art. 38, comma 1, del D.L. 109/2018, e che, in attuazione di tale disposizione, è stato emanato il D.P.C.M. 5 ottobre 2018 che ha nominato Commissario il professor Piero Farabollini.</p>